



**Proposta di legge recante:**

**“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.”**

**I Consiglieri regionali**  
**F.to Luciana De Francesco**  
**F.to Katya Gentile**

## **Proposta di legge recante: “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.”**

### **Relazione Illustrativa**

La presente proposta di legge mira a regolamentare il turismo equestre e valorizzare le attività con gli equidi prevedendo la realizzazione delle ippovie ed attraverso il collegamento dei singoli percorsi realizzare la grande ippovia della Calabria.

Negli ultimi decenni i cambiamenti in atto nel settore turistico hanno determinato nuovi modelli di vacanza e hanno favorito l'adozione di modalità competitive innovative fra le località turistiche. In particolare, è cresciuta la competizione fra mete tradizionali e destinazioni nuove e si sono aperti spazi di mercato per le "mete secondarie", luoghi meno noti e non ancora interessati dai principali flussi turistici internazionali, ma, anche per tale motivo, particolarmente attraenti per alcuni segmenti turistici, alla continua ricerca dell'autenticità.

Oggi il visitatore vuole conoscere la vita reale delle persone che abitano nelle mete turistiche e ricerca l'autenticità. La Calabria è una regione che attrae principalmente flussi di turismo balneare italiano nei mesi estivi e mostra, di conseguenza, un'elevatissima stagionalità della domanda, causa di un parziale deterioramento delle risorse naturali e di modesti tassi di redditività degli investimenti nel settore. La regione risente, inoltre, di una certa perifericità, con difficoltà nei trasporti e costi di viaggio elevati. Tutto ciò comporta la necessità di diversificare e di differenziare l'offerta e di ridistribuire i flussi turistici nel tempo e nello spazio.

La perifericità della regione rende indispensabile l'incremento dell'attuale capacità di attrazione delle risorse turistiche. Tale obiettivo si potrebbe conseguire puntando su elementi tipici dello stile di vita e delle tradizioni locali, facendone risaltare l'autenticità ed accrescendo, in tal modo, l'unicità e, di conseguenza, l'attrattiva dell'offerta turistica calabrese, attraverso la valorizzazione di elementi quali la vita rurale, l'enogastronomia, la presenza di minoranze linguistiche, i siti archeologici del periodo della Magna Grecia e di epoche precedenti.

La Calabria, inoltre, è una regione con bassa densità abitativa, modesti processi di industrializzazione e rilevanti risorse naturali, in parte incontaminate proprio grazie alla povertà del tessuto produttivo ed alla perifericità della sua posizione geografica.

Un'elevatissima percentuale del territorio è destinata ad aree protette. La ricchezza di risorse naturali rappresenta un punto di forza potenziale, ma sino ad oggi ha costituito principalmente una debolezza, poiché l'offerta turistica si è basata soltanto su una delle risorse naturali, quella di cui la regione,

essendo circondata dal mare, è maggiormente dotata, cioè l'offerta balneare. Si tratta, fra l'altro, dell'attrattiva più richiesta oggi dai turisti italiani. Ciò ha determinato un elevato disinteresse, nella pianificazione turistica, per le altre risorse e, di conseguenza, una modesta conoscenza ed attenzione da parte dei turisti relativamente ad altri elementi di attrattiva.

La prevalenza delle presenze relative al segmento del turismo balneare estivo è la determinante fondamentale dell'elevatissima stagionalità della domanda, che ha evidenti effetti negativi, che innescano un vero e proprio circolo vizioso. Riduce infatti, l'interesse ad investire nel settore ed impoverisce l'offerta di servizi nei periodi di bassa stagione aggravando ulteriormente il fenomeno stesso, che comporta bassissimi valori degli indici di utilizzazione lorda e netta delle strutture ricettive, ridotti tassi di ritorno sugli investimenti, difficoltà nel reperimento di personale qualificato e numerosi altri problemi. Anche la scarsa presenza di turisti stranieri nella regione, seppur in aumento in questi ultimi anni, accentua il fenomeno della stagionalità, poiché gli italiani concentrano ancora notevolmente ed in misura maggiore rispetto ad altri turisti i loro periodi di soggiorno nei mesi estivi.

Sembrerebbe, quindi, necessaria l'adozione di politiche di posizionamento dell'offerta volte a soddisfare l'evoluzione in atto nella domanda, che da modelli di vacanze tradizionali (tutte sole e mare si sposta verso soggiorni più attivi, con molteplici interessi e verso forme diversificate e più complesse di fruizione turistica, oltre che verso una crescente attenzione al rispetto delle risorse naturali.

Alla luce di quanto sinora illustrato sullo sviluppo turistico dell'area, appare evidente come nella pianificazione di marketing bisognerebbe puntare alla crescita di nuovi segmenti di mercato e di forme di turismo innovative ed eco-compatibili, piuttosto che allo sviluppo non pianificato degli attuali flussi, che, oltre ad aver avuto un impatto degradante sull'ambiente, non hanno apportato lo sviluppo atteso in termini di effetti economici moltiplicativi.

Tuttavia, pur rilevandosi negli ultimi anni una nuova consapevolezza della necessità dell'attuazione di strategie di marketing turistico adeguate alle esigenze sopra accennate, va tenuto presente che si parte penalizzati da un sistema turistico complessivo caratterizzato da scarso orientamento strategico al mercato e rilevanti carenze negli aspetti organizzativi ed informativi, a causa della limitata programmazione che ha caratterizzato il passato e della scarsa cooperazione fra gli operatori del comparto.

A ciò si aggiungono evidenti carenze nell'offerta di servizi turistici complementari ed ausiliari, quali intrattenimento, accoglienza, informazione, soprattutto in periodi di bassa stagione, e di strutture e servizi specializzati, indirizzati a specifici segmenti di mercato. Infine, altro elemento penalizzante appare la scarsità di attrazioni turistiche di tipo primario con un bacino d'utenza extra-regionale, quali

parchi tematici, efficienti porti turistici e così via. È necessaria, quindi, una strategia di offerta turistica la quale possa rilanciare questi territori nei mesi autunnali e invernali.

Da qui nasce l'idea di realizzare una ippovia che colleghi i territori interessati dal progetto "Grande ippovia della Calabria", che ha quale fine quello di promuovere e sviluppare un sistema turistico sostenibile e non convenzionale che punti alla scoperta e fruizione di un territorio paesaggisticamente e naturalisticamente ragguardevole.

L'ippovia o itinerario percorribile a cavallo, è un percorso quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi; consente la pratica dell'equiturismo o meglio turismo a cavallo, ma può essere utilizzata anche per la percorrenza a piedi (trekking) o in mountain bike (cicloturismo).

Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità grazie anche all'avvio di iniziative volte alla riscoperta delle identità locali e storiche dei centri interessati.

Il filo conduttore dell'iniziativa legislativa è quella di sfruttare la vocazione turistico-naturalistica del territorio, proponendo un'offerta integrata tra le varie tipologie di escursionismo (trekking a cavallo, a piedi e in mountain-bike), promuovendo i week-end e gli short-break in modo da valorizzare l'ippovia durante tutto l'arco dell'anno.

Per la realizzazione delle finalità della presente proposta di legge la Regione Calabria potrà avvalersi di esperti delle federazioni equestri e di tutte le associazioni che si occupano di turismo ecosostenibile, offrendo la possibilità di creare dei corsi di formazione per il profilo di tecnici equestri.

Parlare di "turismo lento", quindi, equivale a parlare di un turismo compatibile con il territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale. Una nuova visione del sistema di offerta turistica e culturale per migliorare qualitativamente l'attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali.

L'articolato, nel suo complesso è composto da 12 articoli.

## **Relazione tecnico-finanziaria**

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente proposta di legge prevede un finanziamento di **180.000,00 euro** per l'anno 2025, destinato allo sviluppo del turismo equestre e alla valorizzazione delle attività con gli equidi. Tale stanziamento sarà coperto mediante la **riduzione per pari importo** delle risorse allocate nella **Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi"** del bilancio regionale di previsione 2025-2027, garantendo così la **sostenibilità finanziaria** dell'intervento.

### **1. Analisi della spesa prevista**

Il finanziamento di 180.000,00 euro è destinato alle seguenti attività:

#### **1. Realizzazione e manutenzione delle ippovie (€ 50.000,00):**

- Recupero e segnalazione dei percorsi.
- Creazione della "Grande Ippovia della Calabria".
- Installazione di segnaletica uniforme e sicurezza dei percorsi.

#### **2. Promozione e sviluppo del turismo equestre (€ 10.000,00):**

- Campagne di comunicazione e marketing.
- Creazione di piattaforme digitali e mappe interattive.
- Organizzazione di eventi promozionali.

#### **3. Supporto alla gestione delle ippovie e ai centri ippici (€ 100.000,00):**

- Incentivi per la costituzione di consorzi di gestione.
- Formazione per operatori del settore.

#### **4. Attività con gli equidi e terapie assistite (€ 20.000,00):**

- Supporto a iniziative sociali e terapeutiche con equidi.
- Finanziamenti per la formazione di istruttori specializzati.

## 2. Neutralità finanziaria e sostenibilità della spesa

La spesa prevista è compatibile con il bilancio regionale, in quanto:

- **È coperta da risorse già allocate nel bilancio 2025-2027**, senza necessità di nuovi stanziamenti.
- **Non determina incrementi di spesa permanente**, poiché la copertura per gli anni successivi sarà valutata in base alle disponibilità finanziarie della Regione.
- **Non prevede oneri per il personale regionale**, né la creazione di nuove strutture amministrative.
- **Coinvolge soggetti terzi (associazioni, enti locali, consorzi, centri ippici) nella gestione e manutenzione delle ippovie**, riducendo il fabbisogno di risorse pubbliche.

## 3. Raffronto con la legislazione vigente

La normativa regionale attuale non prevede uno stanziamento specifico per il turismo equestre. Tuttavia, la spesa proposta è in linea con gli investimenti già effettuati in settori affini, come:

- **Turismo lento e sostenibile** (finanziamenti per ciclovie e percorsi escursionistici).
- **Valorizzazione delle aree rurali e dei borghi storici** (Programma di Sviluppo Rurale).
- **Sostegno alle attività sportive e outdoor** (fondi destinati a impianti sportivi e attività ricreative).

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.”.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                                                                 | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>Temporale A o P | Importo |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1        | Norma di carattere ordinamentale che prevede le finalità della proposta di legge. | //                 | //                           | //      |

|    |                                                                                                                                                          |    |    |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 2  | Norma di carattere ordinamentale che prevede le definizioni dei termini utilizzati nella proposta di legge.                                              | // | // | //          |
| 3  | Norma di carattere ordinamentale che prevede la possibilità di realizzare delle intese con le federazioni sportive equestri rappresentative in Calabria. | // | // | //          |
| 4  | Norma che prevede la realizzazione delle Ippovie della Calabria.                                                                                         | // | // | € 50.000,00 |
| 5  | Norma che disciplina la gestione delle ippovie della Calabria.                                                                                           | // | // | € 20.000,00 |
| 6  | Norma che prevede la realizzazione dei punti di sosta e di ristoro.                                                                                      | // | // | //          |
| 7  | Norma che disciplina la presenza dei centri ippici e delle reti d'impresa.                                                                               | // | // | € 80.000,00 |
| 8  | Norma che prevede la valorizzazione delle attività con gli equidi.                                                                                       | // | // | € 10.000,00 |
| 9  | Norma che istituisce la figura del tecnico di equitazione di campagna ed accompagnatore di turismo equestre.                                             | // | // | //          |
| 10 | Norma che valorizza l'attività assistita con gli equidi.                                                                                                 | // | // | € 20.000,00 |
| 11 | Norma che prevede la realizzazione di un regolamento di attuazione per la legge <i>de qua</i>                                                            | // | // | //          |
| 12 | Norma finanziaria                                                                                                                                        | // | // | //          |

## Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma/<br>Capitolo                                 | Anno 2025   | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Missione 07 - Turismo /<br>Programma 01                | 180.000,00  | TBD       | TBD       | 180.000,00  |
| Missione 20 - Fondi e<br>Accantonamenti / Programma 03 | -180.000,00 | TBD       | TBD       | -180.000,00 |
| Totale                                                 |             | //        | //        | //          |

La quantificazione della spesa prevista dalla presente proposta di legge è basata su criteri parametrici e su esperienze di finanziamenti regionali già destinati a settori affini, quali il turismo lento, la

valorizzazione del territorio rurale e le infrastrutture per la mobilità dolce. La somma complessiva di **180.000,00 euro per l'anno 2025** è stata determinata tenendo conto dei seguenti parametri:

### **1. Ippovie e infrastrutture (€ 50.000,00)**

#### **◆ Criterio di quantificazione:**

- Analisi dei costi medi per la riqualificazione e la segnaletica di percorsi esistenti (dati derivati da interventi regionali su sentieri escursionistici e ciclovie).
- Considerazione di un costo medio di **2.000 - 2.500 euro/km** per il recupero e la segnalazione di percorsi, sulla base di progetti simili realizzati in altre regioni italiane.
- Stima di un intervento su circa **15-20 km di sentieri e ippovie** nel primo anno.

### **2. Promozione e comunicazione (€ 10.000,00)**

#### **◆ Criterio di quantificazione:**

- Costi medi per campagne di marketing territoriale, sviluppo di siti web e piattaforme digitali dedicate al turismo equestre (basati su esperienze di promozione turistica regionale).
- Stima dei costi per l'organizzazione di eventi e fiere settoriali (circa **2.000-4.000 euro per evento**).
- Sviluppo di materiale informativo (brochure, mappe interattive, video promozionali).

### **3. Sostegno ai centri ippici e gestione delle ippovie (€ 100.000,00)**

#### **◆ Criterio di quantificazione:**

- Analisi degli incentivi già previsti per altre reti turistiche e outdoor, con particolare riferimento ai finanziamenti per la manutenzione dei percorsi escursionistici e delle strutture ricettive.
- Stima di un contributo medio di **2.000-3.000 euro per ogni centro ippico** coinvolto in progetti di rete o gestione delle ippovie.
- Considerazione di un numero iniziale di **5-10 centri ippici o consorzi beneficiari** nel primo anno.
- Considerazione di un contributo massimo di euro 80.000,00 per l'acquisto di 80 unità mobili destinate al ricovero degli equidi.

### **4. Attività con equidi e terapie assistite (€ 20.000,00)**

#### **◆ Criterio di quantificazione:**



- Stima dei costi medi per il supporto a progetti di terapia assistita con gli equidi, basati su finanziamenti già concessi per attività simili nel settore della disabilità e dell'inclusione sociale.
- Costi per la formazione degli operatori del settore equestre specializzati in terapie assistite (**2.500-5.000 euro per corso di formazione**).
- Incentivi per progetti pilota in centri ippici che operano nel settore della riabilitazione equestre.

## 5. Coerenza con precedenti finanziamenti regionali

La spesa è stata quantificata sulla base di **interventi analoghi già finanziati dalla Regione Calabria** in ambito di:

- Turismo sostenibile (ciclovie, sentieri escursionistici, borghi storici) → Stanziamenti medi: 50.000-150.000 euro per progetti di valorizzazione territoriale.
- Sostegno alle imprese turistiche e agricole → Finanziamenti medi di 5.000-20.000 euro per impresa beneficiaria.
- Interventi per l'inclusione sociale con animali (terapie assistite, attività educative) → Contributi variabili tra 10.000 e 30.000 euro per progetto.

## 6. Stima dell'impatto finanziario pluriennale

- ♦ La spesa per l'anno 2025 (**100.000,00 euro**) è stata calibrata come intervento iniziale per avviare le azioni di base previste dalla legge.
- ♦ Per le annualità successive, la copertura sarà adeguata in base ai risultati ottenuti e alla disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

## Conclusione

I criteri di quantificazione adottati si basano su:

- 1) Dati storici relativi a progetti regionali affini.
- 2) Costo unitario delle singole attività e infrastrutture.
- 3) Numero di beneficiari e operatori coinvolti.
- 4) Confronto con finanziamenti simili in altre regioni italiane.

L'importo di **180.000,00 euro per il 2025** è quindi congruo con le esigenze operative della legge e pienamente sostenibile nell'ambito della programmazione finanziaria regionale ed è sostenibile, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Il finanziamento previsto di **180.000,00 euro per il 2025** è coperto dalla riallocazione di fondi esistenti, assicurando la realizzazione di interventi strategici per il turismo equestre, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico delle aree interne della Calabria.

**Proposta di legge recante: “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.”**

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
- b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
- c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro impiego turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
- d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiume e golene;
- e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori dei centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
- f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale sportive, operanti nel territorio regionale, quali le federazioni sportive equestri (F.I.S.E.), la Federazione fitrec-ante Turismo equestre riconosciute dal comitato olimpico e paraolimpico, previa intesa, il Ministero dello Sport – Sport e Salute, le associazioni senza fine

di lucro associate al comitato olimpico nazionale italiano e quelle che esercitano la terapia assistita con gli equidi.

### **Art. 3**

*(Intese con le federazioni sportive equestri rappresentative in Calabria e con Sport e Salute)*

1. La Regione Calabria, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, si raccordano, per gli aspetti tecnici, con la Federazione italiana sport equestri - Comitato Calabria - e la Federazione fitrec-ante Turismo equestre regionale, quali realtà aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

### **Art.4**

*(Ippovie della Calabria)*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, argini di fiumi, torrenti, canali di bonifica nonché, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali protette e nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di itinerari enogastronomici e garantisce punti di accesso ai soccorsi motorizzati, preferibilmente su strade pubbliche, adeguatamente indicati in mappa e con coordinate G.P.S., almeno ogni 10 chilometri.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, denominata "Grande Ippovia della Calabria", la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, non asfaltati, aperti al traffico di tutti gli utenti ed ai mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi, al fine di istituire un sistema unico di collegamento rurale tra i vari territori interessati.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

4. La Giunta regionale disciplina, altresì, la concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, per la realizzazione delle ippovie e delle iniziative di promozione, comunicazione anche attraverso la creazione di piattaforme informatiche e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie calabresi e di tutti gli stakeholders ad esse connesse.

5. Gli enti locali, i gruppi di azione locale, le associazioni, le pro loco, nonché i consorzi di gestione, promuovono, con la Regione, accordi volti alla promozione del settore del turismo equestre per lo sviluppo delle ippovie.

## **Art. 5**

### *(Gestione delle ippovie della Calabria)*

1. La fruizione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) dai consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), dalle associazioni di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 2 e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dove insiste l'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

- a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti;
- b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) non perseguimento di fini di lucro;
- b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione di finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 4, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nomina un coordinatore con comprovate esperienze e competenze tecniche del settore equestre, che ha il compito di:

- a) analizzare la fattibilità dei progetti riguardanti le ippovie minori ed i collegamenti fra i punti di interesse e l'ippovia principale;
- b) esprimere parere tecnico di agibilità delle ippovie;
- c) monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione delle ippovie;
- d) supervisionare le attività sportive equestri che sono svolte nei percorsi realizzati;

## **Art. 6**

### *(Punti di sosta e di ristoro)*

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, a patto che accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. Nella propria attività di programmazione di sostegno alle iniziative turistiche, la Giunta regionale riconosce particolare priorità a quelle iniziative progettuali che mirino al recupero ed alla riqualificazione di immobili presenti lungo il tracciato dell'ippovia e che sono riconosciuti di pregio storico e paesaggistico, individuabili nel contesto culturale della tradizione agrosilvopastorale, in base al parere della competente sovrintendenza per i beni culturali e ambientali.

5. La Giunta regionale per facilitare e sostenere il ricovero notturno degli equidi, prevede a favore delle associazioni senza fini di lucro, associate al comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, la concessione di contributi finalizzati all'acquisto massimo di 80 unità mobili e removibili.

**Art. 7**  
*(Centri ippici)*

1. Ai fini della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli statuti delle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano ed alla Federazione italiana sport equestri, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici facenti parte alle federazioni italiane sport equestri di competenza del Comitato olimpico nazionale italiano, che sviluppino reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendono possibili l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

5. La Giunta regionale, con l'approvazione del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 11, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;

- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

## **Art. 8**

### *(Valorizzazione delle attività con gli equidi)*

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la regione, previa intesa con la competente Federazione italiana sport equestri regionale promuove politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione ed aggiornamento professionale nonché individuando e definendo i percorsi, le tappe ed i punti di sosta sul territorio regionale.
2. La Regione Calabria, per gli aspetti legati alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, previa necessaria intesa, chiede il supporto ai comandi regionali delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale che hanno specifica competenza nel settore ambientale per la realizzazione delle attività connesse alla organizzazione della rete delle ippovie.
3. La Regione Calabria, promuove, altresì, il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

## **Art. 9**

### *(Figure abilitate alla gestione delle attività equestri nelle ippovie)*

1. La Regione Calabria, organizza in collaborazione con le federazioni sport equestri corsi di formazione per tutte le figure professionali che operano nel settore del turismo equestre, fatte salve le qualifiche già rilasciate dalle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano.

## **Art. 10**

*(Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi)*

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione Calabria promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

## **Art. 11**

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di tutela dell'ambiente, agricoltura, risorse agroalimentari, aree interne, servizi di mobilità sostenibile, cultura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare regionale, disciplina con regolamento:

- a) i limiti di utilizzazione delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale di cui all'articolo 4;
- b) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei criteri generali di cui al comma 3 dell'articolo 5;
- c) i criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per le relative concessioni in uso;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto delle unità mobili e removibili di cui al comma 5, dell'articolo 6;
- e) le disposizioni generali per i centri ippici di cui all'articolo 7, comma 5;
- f) in accordo con le Federazioni italiane sport equestri le direttive per l'organizzazione di corsi di formazione di cui all'articolo 9, comma 1;
- g) le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.



## **Art. 12**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge che si quantificano nel limite massimo di euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede mediante incremento di euro 180.000,00 delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvederà nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

**I Consiglieri regionali**

**F.to Luciana De Francesco**

**F.to Katya Gentile**